L'IRCOCERVO
PRIMA RIVISTA ELETTRONICA ITALIANA DI METODOLOGIA GIURIDICA - TEORIA GENERALE DEL DIRITTO E DOTTRINA DELLO STATO
FIRST ITALIAN DIGITAL JOURNAL OF LEGAL METHODOLOGY - GENERAL THEORY OF LAW AND DOCTRINE OF THE STATE

La questione climatica come problema di responsabilità intergenerazionale. Riflessioni a partire da una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*

Giovanni Tarantino

Università del Salento

Abstract: **The Climate Issue as a Problem of Intergenerational Responsibility. Reflections Starting from a Recent Judgment of the European Court of Human Rights**
Starting from a recent judgment of the European Court of Human Rights, which condemned the Swiss authorities for not adopting effective and timely policies to combat climate change, the contribution will reflect on the fact that such a contrast constitutes an intergenerational burden of responsibility. Only responsible choices made by the present generation and related to the climate issue, in fact, will be able to impact future generations in terms of benefit. Furthermore, it will be emphasized that this ruling, like other similar ones that preceded it, opens the way towards the possible full recognition of a specific fundamental right to climate, but at the same time, requires a reflection on the disorder of the sources of law and on the phenomenon of the hypertrophy of fundamental rights.

Keywords: Climate Change, Intergenerational Responsibility, Right to Climate.

Sommario: 1. La sentenza *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others c. Switzerland* della Corte EDU: una prospettiva di responsabilità intergenerazionale per la tutela dei diritti fondamentali. Cenni introduttivi – 2. L'importanza dell'agire "*in good time*" per il contrasto al cambiamento climatico – 3. Il contrasto al cambiamento climatico come onere di responsabilità intergenerazionale – 4. Verso il riconoscimento di uno specifico diritto fondamentale "al clima"? – 5. Questione climatica e tutela dei diritti fondamentali – 6. Considerazioni conclusive.

1. La sentenza *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others c. Switzerland* della Corte EDU: una prospettiva di responsabilità intergenerazionale per la tutela dei diritti fondamentali. Cenni introduttivi

La lettura di un recente volume sul problema del cambiamento del clima inteso come una questione di natura cosmopolitica torna utile a chi qui scrive per proporre

* This publication is part of the PRIN 2022 project 'Next Generation Ita. Increasing Trust, Making Future Generations Possible'.

alcune riflessioni in tema di cambiamento climatico come questione etica, in una prospettiva di responsabilità intergenerazionale di tutela dei diritti fondamentali[1].

Lo si farà, tenendo in riferimento una recente sentenza della Corte EDU che ha dato ragione ad un gruppo di ricorrenti svizzere, donne anziane, che lamentavano una mancata tutela del diritto alla salute da parte delle istituzioni elvetiche, concretizzantesi nell'omissione di efficaci misure di contrasto al cambiamento del clima[2]. Nello specifico il ricorso alla Corte EDU è stato promosso dall'associazione *Senior Women for Climate Protection Switzerland*, insieme ad altri quattro ricorrenti autonomi e a *Geenpeace*. La Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi dei quattro ricorrenti autonomi, in quanto ha considerato che per loro non si configurasse la condizione di "vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli", normata dall'art. 34 della CEDU[3]. Nell'accogliere, invece, le tesi delle ricorrenti riunite in quell'associazione, la Corte ha ravvisato la violazione di due articoli della CEDU: l'art. 6 - *Diritto a un equo processo*, relativamente al comma 1 (con una maggioranza di sedici a uno) e l'art. 8 (all'unanimità). In sintesi, quello che le ricorrenti sostenevano era il fatto che il cambiamento climatico avesse conseguenze negative sulla loro salute, sul benessere e sulla loro condizione di vita, più in generale. Conseguentemente, lamentavano il fatto che le autorità politiche svizzere non avessero fatto tutto il dovuto per contrastare il cambiamento climatico, nonostante fossero vincolate agli obblighi della stessa CEDU[4]. Nei fatti la Svizzera viene condannata per non aver posto in essere misure politiche di riduzione dell'uso dei combustibili fossili e per la diminuzione dei propri GHG (*greenhouse gas*) nazionali. Si legge infatti nella sentenza che:

> *In the context of climate change, the particularity of the issue of causation becomes more accentuated. The adverse effects on and risks for specific individuals or groups of individuals living in a given place arise from aggregate GHG emissions globally, and the emissions originating from a given jurisdiction make up only part of the causes of the harm. Accordingly, the causal link between the acts or omissions on the part of State authorities in one country, and the harm, or risk of harm, arising there, is necessarily*

[1] Il riferimento è a A. Pisanò, *La questione climatica come questione cosmopolitica*. Together we stand, divided we fall, Giappichelli, Torino, 2024.
[2] Si tratta della sentenza della Grande Camera della Corte EDU del 9 aprile 2024 concernente il caso *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others c. Switzerland*, ricorso n. 53600/20. Per completezza, si ricorda che, contestualmente, la Corte ha dichiarato inammissibili due altri ricorsi ugualmente concernenti i cambiamenti climatici. Si tratta, nello specifico, di: *Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Others* e di *Carême c. Francia*.
[3] Com'è noto, l'art. 34 della CEDU, titolato *Ricorsi individuali*, recita: "La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto".
[4] La Svizzera ha ratificato la Convenzione Europea del Diritti dell'Uomo il 28 novembre 1974.

> *more tenuous and indirect compared to that in the context of local sources of harmful pollution. Furthermore, from the perspective of human rights, the essence of the relevant State duties in the context of climate change relates to the reduction of the risks of harm for individuals. Conversely, failures in the performance of those duties entail an aggravation of the risks involved, although the individual exposures to such risks will vary in terms of type, severity and imminence, depending on a range of circumstances. Accordingly, in this context, issues of individual victim status or the specific content of State obligations cannot be determined on the basis of a strict* conditio sine qua non *requirement*[5].

D'altra parte, la Corte, nel decidere, ha fatto riferimento esplicito all'*obbligazione climatica*[6] degli Stati – '*The States' positive obligations in the context of climate change' (4, b)*) – affermando che "*the State's primary duty is to adopt, and to effectively apply in practice, regulations and measures capable of mitigating the existing and potentially irreversible, future effects of climate change*"[7]. E, più avanti, con riferimento al 'margine di apprezzamento' concesso agli Stati dalla CEDU, ha rimarcato il fatto che le autorità svizzere abbiano omesso di "*act in good time and in an appropriate and consistent manner when devising and implementing the relevant legislation and measures*"[8] per il contrasto del cambiamento climatico.

Ai fini del nostro discorso sull'intergenerazionalità della questione climatica, si mostra estremamente significativo questo riferimento all'obbligo di un agire tempestivo per il contrasto al cambiamento climatico. Ed appare significativo per due motivi. Il primo collega quell'agire "*in good time*" al cosiddetto *fattore tempo*, che in tema di questione climatica si è ormai affermato come un elemento imprescindibile per ogni azione di contrasto al cambiamento climatico[9]. Il secondo,

[5] Sentenza della Grande Camera della Corte EDU, caso *Verein klimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, cit., punto d) *The question of causation and positive obligations in the climate-change context*, 439.

[6] Sull'obbligazione climatica si tornerà più approfonditamente nel prosieguo. Per la sua definizione, si veda nello specifico la nota 29.

[7] Sentenza della Grande Camera della Corte EDU, caso *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, cit., 545.

[8] *Ivi*, 550, (e).

[9] Il *fattore tempo* concerne il tempo limite entro il quale le leggi della termodinamica consentono di fermare il cambiamento del clima. Tempo limite oltre il quale il cambiamento climatico diverrà irreversibile. Per l'approfondimento si rinvia a M. Carducci, voce "Giustizia climatica", in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*, vol I° di *Aggiornamento*, ESI, Napoli, 2022, pp. 195-211.

L'Unione Europea concorda con il fatto che questo limite di tempo si identifichi con il 2050, anno entro il quale i Paesi membri sono chiamati a raggiungere la neutralità climatica. Obiettivo questo che, in ultimo, è stato inserito nella *Normativa Europea sul Clima* [*Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999* («Normativa europea sul clima»)]. La normativa europea sul clima

lo collega, più specificamente, all'*intergenerazionalità-intertemporaneità* dei diritti connessi alla salvaguardia del *sistema climatico*, cioè a quel sistema che la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici dell'ONU, all'art. 1, comma 3 definisce come "l'insieme dell'atmosfera, idrosfera, biosfera, geosfera e delle relative interazioni"[10].

2. L'importanza dell'agire "*in good time*" per il contrasto al cambiamento climatico

Adesso, con riferimento al primo dei due motivi appena ricordati nel paragrafo precedente e riferiti all'importanza dell'agire "*in good time*" sottolineato dalla Corte EDU, cioè con riferimento, sostanzialmente, al *fattore tempo*, come si è già avuto modo di affermare, si deve ricordare che anche quando si vuole considerare che l'uomo abbia la facoltà di sfruttare liberamente le risorse naturali, non si può non tenere conto del fatto che la libertà senza limiti dell'uomo, nel momento in cui ha conseguenze sul *sistema climatico*, debba, invece, prendere in considerazione la possibilità di limitarsi. Deve prenderla guardando proprio al fattore temporale, cioè ad un limite temporale effettivamente utile a porre azioni per il contrasto del cambiamento climatico. Limite temporale, superato il quale, ci dice la scienza, ogni tentativo di fermare, o invertire, il cambiamento del clima diverranno inutili in quanto inefficaci[11]. Lo ricorda, tra gli altri Carducci, il quale afferma che:

recepisce espressamente i risultati a cui era giunto l'IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) nel 2018, con il suo Report speciale - *Sintesi per i decisori politici*, in cui si legge che: "Negli andamenti simulati dai modelli per un superamento limitato o nullo di 1,5°C, le emissioni nette di CO2 antropogeniche diminuiscono di circa il 45% rispetto ai livelli del 2010 entro il 2030 (intervallo interquartile 40–60%), raggiungendo lo zero netto intorno al 2050 (intervallo interquartile 2045–2055). Nelle proiezioni che contengono il riscaldamento al di sotto di 2°C, le emissioni diminuiscono di circa il 20% entro il 2030 nella maggior parte degli andamenti (intervallo interquartile 10–30%) e raggiungono lo zero netto intorno al 2075 (intervallo interquartile 2065–2080). Le emissioni diverse dalla CO_2 negli andamenti che limitano il riscaldamento globale a 1,5°C mostrano riduzioni considerevoli, simili a quelle negli andamenti che limitano il riscaldamento a 2°C. (confidenza alta)", (p. 14, c.1). L'IPCC, appare opportuno ricordarlo, in sintesi estrema, è un autorevole organismo intergovernativo che fornisce supporto scientifico per le decisioni politiche sul cambiamento climatico.

[10] *Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici* (UNFCCC), conclusa a New York il 9 maggio 1992. Lo scopo ultimo della convenzione è stato quello di addivenire ad azioni cooperative, globali, tra gli Stati per contrastare il cambiamento del clima. La Convenzione è stata ratificata da 195 Paesi (denominati *Parti*) che si riuniscono con cadenza annuale per fare il punto sullo stato del cambiamento climatico e per individuare le misure, via via, più appropriate per il suo contrasto. Tali riunioni annuali prendono il nome di COP (*Conferenza delle Parti*).

[11] Sia concesso il rinvio, più ampiamente, a G. Tarantino, "La solidarietà verso le generazioni future a fondamento della giustizia climatica. Note a partire dal Fondo Loss and Damage istituito dalla recente Cop 27", in *Federalismi.it*, (2023), n. 2, pp. 235 e s.

Sul fatto che il fenomeno del cambiamento climatico sia invece scientificamente accertabile e misurabile, si ricorda qui, nuovamente, che un contributo costante in tal senso, dal punto di vista

> Oggi il pianeta è in emergenza climatica. Significa che stanno insorgendo proprietà emergenti, inedite rispetto al passato e collegate al tempo termodinamico della natura. Non era mai successo nella storia dell'umanità. Gli innumerevoli "avvisi" (*warning to humanity*), che migliaia di scienziati rivolgono ai decisori, lo richiamano su più fronti, a partire da quello della perdita, già in corso, dei *planetary vital sign* del sistema terrestre come conosciuto fino a oggi. Non si tratta solo dell'aumento delle temperature, delle emissioni e della concentrazione dei gas serra. Nel comportamento emergente del complesso sistema climatico, si assiste già all'aumento di altri fattori di destabilizzazione: anomalie termiche degli oceani, perdita del ghiaccio marino, innalzamento del livello dei mari, acidità degli oceani, stravolgimento dei servizi ecosistemici planetari (come si sta verificando in Amazzonia), estinzioni di massa, inquinamento e tossicità dilaganti, trasformazioni delle nicchie climatiche ossia delle condizioni termiche medie che permettono la qualità della vita come da sempre praticata dagli esseri viventi e dagli umani. Si tratta di passaggi irreversibili, punti di ribaltamento senza possibilità di ripristino o ritorno allo *status quo ante*: sono denominati *tipping points*.
> Questa immanenza non è paragonabile ad alcuna precedente esperienza umana di emergenza[12].

Con riferimento, invece al secondo motivo per cui appare significativo il riferimento all'"*in good time*" fatto dalla sentenza della Corte EDU che qui ci occupa, quello, cioè, relativo all'*intertemporaneità* dei diritti connessi con il cambiamento climatico, si può prendere atto del fatto che vi è, sempre più sentita, la consapevolezza che gli effetti negativi che dal cambiamento climatico derivano investiranno non tanto gli adulti di oggi, ma i bambini, i giovani ed anche le future generazioni. Guardando, poi, ai tanti movimenti ambientalisti che mirano alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi del contrasto al cambiamento climatico e della *giustizia climatica*[13], ci si accorge che questi sono animati

scientifico, è dato dall'*Interngovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), creato quasi tre decenni addietro dalla *World Meteorological Organization* (WMO) insieme allo *United Nations Environment Programme* (UNEP), del quale si è dato brevemente cenno nella nota 9. A tale organismo internazionale fa correttamente riferimento anche Pisanò, il quale, in un capitolo titolato *L'obbligazione climatica come obbligazione science-based. Il ruolo dell'IPCC*, del volume prima ricordato, ha affermato che: "I report dell'IPCC, dunque, non solo costituiscono la molla che spinge ad agire gli attivisti sulla base della conclamata crisi climatica che stiamo vivendo, ma proprio in forza della loro *vis scientifica*, danno sostanza all'obbligazione climatica il cui contenuto non può essere liberamente definito dalle parti legate dall'obbligazione". A Pisanò, *La questione climatica come questione cosmopolitica*, cit., p. 55.

[12] M. Carducci, voce "Giustizia climatica", cit., pp. 207-208.

[13] Per una definizione dell'oggetto della giustizia climatica, si rinvia all'appena ricordato Carducci che fornisce tre possibilità di inquadramento: *ivi*, § 3 *Concezioni e concetti dell'oggetto di giustizia climatica*, pp. 198-200.

soprattutto da giovani[14], che recriminano il mancato efficace attivarsi dei governi per la risoluzione della questione climatica. Sempre tenendo presente il ricordato volume di Pisanò, con riferimento all'*intertemporaneità* dei diritti connessi con il cambiamento climatico, si può dire che quelle dei giovani attivisti sono:

> Recriminazioni che muovono dalla consapevolezza che il contrasto al cambiamento climatico antropogenico richiede da un lato l'adozione, oggi, di misure (costi) i cui effetti mitigativi (benefici) si produrranno da qui a qualche decennio (tre, quattro, cinque decenni), oltre lo spazio e il tempo della democrazia politica, dall'altro richiede misure condivise a livello globale perché l'aumento della temperatura terrestre non può essere evitato con l'azione isolata di un solo Stato[15].

Con un riferimento all'intertemporalità (intergenerazionalità) ed intragenerazionalità dei diritti fondamentali, compresi quelli che possono essere colpiti dal cambiamento del clima[16].

È opportuno, per inciso, tenere presente su questo punto che quanto si è affermato non vale solo in tema di tutela dell'ambiente e di contrasto al cambiamento climatico. Vale, ad esempio, anche per le interazioni che oggi si hanno con l'IA. Il governo politico e giuridico dell'intelligenza artificiale, infatti, per essere efficace e per evitare il più possibile che dall'IA possano giungere conseguenze negative, si deve proporre come un governo politico e giuridico globale, sia a livello intragenerazionale, cioè riferendosi alla generazione presente, sia in prospettiva intergenerazionale, cioè guardando anche alle conseguenze negative che le generazioni future possono subire. Ma per essere veramente globale, sia nella dimensione *intra* che *inter*generazionale, tale governo non può che prendere a sua guida il principio etico primario di responsabilità. Quella responsabilità che ha indicato Jonas, rivolta, cioè, non soltanto alla generazione presente, ma anche a quelle future. Responsabilità sia per l'utilizzo dell'IA, sia per la tutela dell'ambiente ed il contrasto al cambiamento climatico, che con parole diverse, può essere definita anche come "sostenibilità"[17]. Tanto anche in

[14] Si pensi a Greta Thumberg, attivista svedese che, com'è noto, ha fondato il movimento giovanile *Fridays for Future* per protestare contro lo scarso impegno degli Stati nel contrastare il cambiamento climatico.

[15] A. Pisanò, *La questione climatica come questione cosmopolitica*, cit., p. 68.

[16] Per un approfondimento della valenza *intra* e *inter*generazionale dei diritti fondamentali, sia concesso il riferimento, *infra*, a G. Tarantino, *Profili di responsabilità intergenerazionale. La tutela dell'ambiente e le tecnologie potenziative dell'uomo*, Giuffrè, Milano, 2022.

[17] Quello della responsabilità *intra* e *inter*generazionale è un discorso ampio che si può riferire ad una pluralità di campi dell'agire pratico dell'uomo nei quali l'uso della scienza e della tecnica può portare non soltanto benefici, ma anche conseguenze negative. Oltre che per il confronto dottrinale sul contrasto al cambiamento climatico, come si è già avuto modo di scrivere, questo discorso vale per il governo dell'intelligenza artificiale. Cfr. G. Tarantino, *Sul governo globale dell'IA: tra rischi e benefici per il futuro dell'uomo. A partire dal Documento Governing AI for Humanity - Final Report dell'ONU*, Wolters Kluwer, in corso di pubblicazione, spec. p. 64 e s.

considerazione del progetto-programma dell'*Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile* che, non a caso, tra i suoi 17 *goals* ricomprende anche la promozione, tra l'altro, di un'innovazione responsabile e sostenibile (obiettivo 9) e la lotta al cambiamento climatico (obiettivo 13)[18].

3. Il contrasto al cambiamento climatico come onere di responsabilità intergenerazionale

A questo punto, per quello che fin qui si è detto, si potrebbe pensare che solo i giovani abbiano un effettivo interesse a scongiurare (o fermare, almeno) il cambiamento climatico. Se non altro, per il ricordato giungere dei danni, non nell'immediatezza, ma nel lungo periodo, che il cambiamento del clima porta con sé. Si potrebbe dire che solo i movimenti giovanili "alla Greta Thunberg" siano legittimati a protestare innanzi ai decisori politici o a promuovere azioni legali innanzi alle Corti, domestiche o internazionali. Ma, a ben riflettere, anche quello che hanno lamentato le anziane donne svizzere (tutte ultrasettantenni ed alcune ultraottantenni) guarda all'*intertemporaneità* dei diritti connessi con la questione climatica e a profili di responsabilità intergenerazionale. E ciò è stato riconosciuto anche dalla Corte EDU con la sentenza *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others c. Switzerland*, a cui continuano a guardare le riflessioni di questo lavoro. La Corte lo ha riconosciuto accogliendo i motivi di doglianza che le ricorrenti avevano sollevato, ricordando esplicitamente, tra l'altro, che:

> […] *The applicant association's Statute further provides that it is committed to engaging in various activities aimed at reducing GHG emissions in Switzerland and addressing their effects on global warming. It acts not only in the interest of its members, but also in the interest of the general public and future generations, with the aim of ensuring effective climate protection* […][19].

Si veda, quindi, H. Jonas, *Il principio di responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica* (1979), trad. it. a cura di P. Rinaudo, a cura di P. P. Portinaro, Einaudi, Torino, 1990.

Per un approfondimento su questo tema si rinvia, inoltre, a F.G. Menga, *Etica intergenerazionale*, Morcelliana, Brescia, 2021; Id., *L'emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*, Donzelli editore, Roma, 2021; Id., *Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2016.

[18] Com'è noto, l'*Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile* "è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d'azione per un totale di 169 'target' o traguardi. L'avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l'inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell'arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030". Cfr. in rete il sito delle Nazioni Unite, all'indirizzo https://unric.org/it/agenda-2030/

[19] Sentenza della Grande Camera della Corte EDU, caso *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, cit., 521.

Ma lo ha riconosciuto anche facendo un riferimento plurimo e costante alle generazioni future nell'intera sentenza. Lo ha fatto, per esempio, quando ha lasciato intravedere una presa d'atto della maggiore vulnerabilità e fragilità delle generazioni future rispetto a quelle attuali, dovuta al fatto che le prime, a differenza delle seconde, non possono partecipare delle decisioni che oggi si prendono in materia di limitazione delle azioni antropiche climalteranti, ma sono, invece, destinate a subire tutti gli eventuali effetti negativi che da queste azioni climalteranti potranno derivare. Si legge infatti nella sentenza che:

> *In this connection, the Court notes that, in the specific context of climate change, intergenerational burden-sharing assumes particular importance both in regard to the different generations of those currently living and in regard to future generations. While the legal obligations arising for States under the Convention extend to those individuals currently alive who, at a given time, fall within the jurisdiction of a given Contracting Party, it is clear that future generations are likely to bear an increasingly severe burden of the consequences of present failures and omissions to combat climate change (see paragraph 119 above) and that, at the same time, they have no possibility of participating in the relevant current decision-making processes. By their commitment to the UNFCCC, the States Parties have undertaken the obligation to protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind (see paragraph 133 above; Article 3 of the UNFCCC). This obligation must be viewed in the light of the already existing harmful impacts of climate change, as well as the urgency of the situation and the risk of irreversible harm posed by climate change* […][20].

Ed il riferimento a quella "condivisione degli oneri intergenerazionali" letto in ciò che si è appena citato tra virgolette, collega imprescindibilmente, per tutte le generazioni che si susseguono, la fragilità e la vulnerabilità dei futuri ad un onere di responsabilità intergenerazionale per i presenti, senza il quale gli interessi, le giuste istanze ed i diritti delle generazioni future non possono trovare effettiva tutela.

4. Verso il riconoscimento di uno specifico diritto fondamentale "al clima"?

Ma la sentenza della Corte EDU che ha condannato le autorità svizzere non costituisce un *quid novi*: si inserisce, al contrario, in un filone che si raccoglie intorno a quello che ha sostenuto ormai più di un quindicennio addietro il *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Relationship between Climate Change and Human Rights*, A/HRC/10/6, del 15

[20] *Ivi*, 420.

gennaio 2009[21]. Cioè, si raccoglie intorno all'assunto per il quale, per il contrasto al cambiamento del clima, quelli che assurgono a primi attori sono i diritti fondamentali della persona umana. Così, infatti, è stato anche per le ricorrenti svizzere, che hanno evidenziato proprio la mancata tutela dei loro diritti fondamentali per pretendere che le autorità politiche della Svizzera si adoperassero per l'effettiva azione di contenimento del cambiamento del clima e dei danni che da questo derivano, cioè degli: "'effetti negativi dei cambiamenti climatici': i cambiamenti dell'ambiente fisico o della vita animale e vegetale dovuti a cambiamenti climatici, che hanno rilevanti effetti deleteri per la composizione, la capacità di recupero o la produttività di ecosistemi naturali e gestiti per il funzionamento dei sistemi socioeconomici oppure per la sanità e il benessere del genere umano"[22]. Considerando, le ricorrenti svizzere, come si è visto prima, i loro diritti individuali, ma anche quelli delle generazioni future.

Tale sentenza, infatti si pone sulla scia di altri interventi giurisprudenziali che si sono avuti ad opera di corti che, proprio partendo dal contenuto essenziale del report appena citato, hanno dato nel tempo e con continuità accoglimento alle istanze che dal basso si sono avute per il riconoscimento dell'equilibrio climatico come uno dei diritti fondamentali della persona umana[23]. Queste istanze sono emerse, infatti, secondo il modello *bottom up*[24], quel modello che vede i cittadini e le associazioni come promotori diretti dei loro interessi e delle loro istanze. Diretti perché, da una parte, attraverso mirate azioni di pressione sull'opinione pubblica, essi si adoperano 'direttamente' per favorire la nascita di un clima favorevole all'accoglimento delle suddette istanze; da un'altra parte perché il destinatario delle loro richieste non è il legislatore (a cui si delega 'indirettamente' la normazione per l'accoglimento delle loro istanze), ma è il giudice, le corti, a cui i cittadini o gli

[21] Cfr., *infra*, A. Lupo, "Verso la positivizzazione di un nuovo diritto umano al clima stabile e sicuro? Prime riflessioni a caldo sulla sentenza della Corte CEDU del 9 aprile 2024", in *Giustizia Insieme*, 5 giugno 2024.

Il Report dell'OHCHR (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*) ricordato nel testo è rinvenibile nella *Digital Library* delle Nazioni Unite, all'indirizzo https://digitallibrary.un.org/record/647215?v=pdf. Il suo contenuto essenziale è stato successivamente confermato da ulteriori Documenti adottati in sede ONU ed ha avuto grande influenza nei contenziosi climatici che si sono succeduti nel tempo. Per tali Documenti e per un'analisi esaustiva dei principali contenziosi climatici, si rinvia a A. Pisanò, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, ESI, Napoli, 2022.

[22] *Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici* (UNFCCC), art. 1, comma 1.

[23] Sul tema dei formanti giudiziale e forense connessi alla problematica del cambiamento climatico, interessanti riflessioni si leggono in S. Bagni, "La costruzione di un nuovo 'eco-sistema giuridico' attraverso i formanti giudiziale e forense", in *DCPE online*, (2021), Numero speciale, pp. 1027-1059. Per il discorso che si porta avanti nel presente lavoro, particolarmente significativo si rivela il contenuto del § 2, titolato *La necessità di un nuovo eco-sistema giuridico per la protezione delle condizioni climatiche e ambientali che assicurano la sopravvivenza della specie umana sul pianeta*.

[24] Ricorda Viola che è proprio dei diritti umani il percorso giustificativo di affermazione *bottom-up* (cioè dal basso verso l'alto), mentre i diritti naturali seguirebbero una traiettoria al contrario, *top-down* (dall'alto verso il basso). Cfr. F. Viola, *I diritti umani sono naturali?*, in F. Botturi, R. Mordacci (a cura di), *Natura in etica*, "Annuario di Etica" 6, Vita e Pensiero, Milano, 2009.

stessi gruppi di pressione si rivolgono direttamente per ottenere, attraverso le sentenze, appunto, il riconoscimento e la tutela di quei diritti che sono correlati alle istanze sollevate.

Ma il ricordato fenomeno della traiettoria *bottom up* non è nuovo e si è imposto già da tempo come strumento per uno snello riconoscimento di molteplici diritti fondamentali (o almeno ritenuti tali da chi ne richiede il riconoscimento e la tutela). Si è imposto a seguito della nota crisi della legge e del nuovo ruolo assunto dalle corti, che portano a quello che è stato definito come un "disordine del sistema delle fonti", che da tempo vede, appunto, le corti "affiancare" i parlamenti nella creazione del diritto[25].

In questo caso, però, va detto solo per inciso, quello che si rischia è di dare realtà al fenomeno giuridico della c.d. ipertrofia dei diritti fondamentali, che consiste nella moltiplicazione infinita dei diritti, che si vorrebbero tutti considerati come fondamentali. Anche quelli che fondamentali non sono, ma che spesso sono soltanto meri diritti-desideri. Tanto che, da parte autorevole della dottrina, si tende a considerare la necessità di un passaggio dall'*età dei diritti* ad una nuova (o rinnovata) *età dei doveri*[26]. È questa una delle odierne questioni più divisive della bioetica, sulla quale, però, in questa sede, non appare opportuno proporre un approfondimento. Ci si riserva, tuttavia, di tornare brevemente nelle conclusioni di questo scritto, almeno, sul ruolo delle corti nell'emersione dei diritti.

Infine, guardando nuovamente al filone giurisprudenziale che ruota intorno al contenuto del ricordato *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Relationship between Climate Change and Human Rights* del 2015, si deve ricordare che, proprio seguendo la dinamica *bottom up* dell'emersione dei diritti, nel 2020 si è avuta, ad esempio, la sentenza della Corte Suprema olandese dell'Aja sul caso "Urgenda"[27]. Tale sentenza, come ricorda anche Pisanò, si concludeva con l'affermazione per cui "il diligente adempimento dell'obbligazione climatica e di quella derivante dagli artt. 2 e 8 della CEDU,

[25] Sulla crisi della legge e sulla connessa problematica del disordine del sistema delle fonti, si rinvia alle interessanti riflessioni presenti in A. Ruggeri, "Disordine del sistema delle fonti, crisi della legge e ruolo del giudice (tornando a riconsiderare talune correnti categorie teoriche alla luce delle più salienti esperienze della normazione e dei più recenti sviluppi istituzionali)", in *Consultaonline*, III (2020), pp. 611-626. Si veda, poi, T. Mazzarese, (a cura di), "La (mancata) tutela dei diritti fondamentali fra sfide del costituzionalismo (inter)nazionale e disordine delle fonti del diritto", in Id. (a cura di), *Disordine delle fonti del diritto (inter)nazionale e tutela dei diritti fondamentali*, Sezione monografica di *Diritto & questioni pubbliche*, (2017), n. 1, pp. 109-137.

[26] Il rinvio obbligato è naturalmente a N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990. Per le problematiche sorte a seguito dell'avvento dell'età dei diritti, si veda, invece, almeno, A. Schiavello, "La fine dell'età dei diritti", in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, XV (2013), n. 1, pp. 120-145; Id., *Ripensare l'età dei diritti*, Mucchi Editore, Modena, 2016.

[27] Anche qui, come per la sentenza delle ricorrenti svizzere in riferimento per queste pagine, i ricorrenti erano uniti in una fondazione, denominata "Urgenda", che lamentava l'inadeguatezza delle politiche dell'Olanda per il contrasto al cambiamento del clima. Ed anche qui il riferimento era alla violazione di diritti riconosciuti dalla CEDU: diritto alla vita (art. 2); diritto di rispettare la vita privata e familiare (art. 8).

richiedesse una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 25% entro la fine del 2020, proprio come richiesto da Urgenda"[28]. Ma accanto al caso Urgenda ve ne sono altri similari, nei quali, attraverso il linguaggio dei diritti umani, si vedono i ricorrenti chiedere alle corti di sanzionare gli Stati che si sono dimostrati inadempienti rispetto all'*obbligazione climatica*[29]. Tra le più note di queste sentenze, si possono qui ricordare i *climatic cases*: belga, *Klimaatzaak v. Kingdom of Belgium & Others*; tedesco, *Neubauer, et al. v. Germany*; spagnolo, *Greenpeace Spain, Oxfam Intermón, and Ecologistas en Acción v. Spain*, ecc. Tutti casi che, come ricorda ancora Pisanò nel volume che si è citato poc'anzi, sembrano aprire verso il riconoscimento di uno specifico diritto fondamentale "al clima".

5. Questione climatica e tutela dei diritti fondamentali

Partendo da quanto fin qui sostenuto, si può a questo punto aggiungere che l'apertura verso il riconoscimento di un diritto al clima fornirebbe uno strumento più potente posto nelle mani di chi sceglie di percorrere la via giudiziaria finalizzata al superamento del problema del cambiamento climatico, senza sollecitare ed attendere l'agire, più lento, del legislatore. Ciò in quanto il riconoscimento di questo nuovo diritto al clima permetterebbe di passare dal piano di una semplice richiesta di adempimento di un'obbligazione climatica (pur di livello internazionale) a quello più ampio e valorialmente cogente del rispetto dei diritti fondamentali della persona. Lo ricorda, ancora, Pisanò, il quale al proposito afferma che: "La questione climatica, difatti, non può ridursi al rispetto di una specifica obbligazione giuridica internazionale (quella climatica) perché ha una dimensione pervasiva, condizionante, la quale ingloba necessariamente anche la tutela dei diritti e la salvaguardia dei beni comuni e/o fondamentali"[30].

[28] A. Pisanò, *La questione climatica come questione cosmopolitica*, cit., pp. 84-85.

[29] L'obbligazione climatica consiste in uno specifico obbligo di contrasto degli effetti negativi derivanti dall'alterazione antropogenica del sistema climatico, che gli Stati hanno assunto attraverso la ratifica dei principali accordi internazionali sul clima. Questi si possono individuare, sostanzialmente, nella già ricordata *Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici* (UNFCCC) del 1992 e nell'*Accordo di Parigi* del 2015. Il contenuto dell'obbligazione climatica si evince dallo stesso disposto proprio dell'UNFCCC e coincide con l'evitare che vi siano: "'cambiamenti climatici': qualsiasi cambiamento di clima attribuito direttamente o indirettamente ad attività umane, il quale altera la composizione dell'atmosfera mondiale e si aggiunge alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili" (art. 1, comma 2).

[30] A. Pisanò, *La questione climatica come questione cosmopolitica*, cit., p. 80.

Correttamente, qui, Pisanò rinvia alla problematica dell'interazione tra diritti umani e beni comuni evidenziata da T. Mazzarese nel suo "Diritti e beni comuni o fondamentali. Un binomio di riferimento per una risposta sistemica alle sfide dell'era globale", in *Ragion Pratica*, (2020), n. 2, pp. 441-460.

Per le riflessioni di quest'Autrice, più ampiamente orientate verso la tematica dei beni comuni, si veda anche Id. (a cura di), *Ricucire il mondo. La necessaria sinergia fra diritti fondamentali e beni comuni*, Brixia University Press, Brescia, 2021. Questo volume da lei curato

Ma il riconoscimento di un nuovo diritto al clima costituirebbe anche un tassello ulteriore per il riconoscimento dell'intergenerazionalità dei diritti fondamentali: visti, cioè, come diritti che appartengono non ai singoli individui, ma alla specie umana considerata nel susseguirsi delle varie generazioni.

Intergenerazionalità dei diritti fondamentali a cui guarda anche la sentenza della Corte EDU sollecitata dalle ricorrenti svizzere.

Il diritto al clima, infatti, deve considerarsi con natura intergenerazionale proprio per il fatto che, come accennato prima, i danni che derivano dal cambiamento climatico si ripercuotono in misura minore sulle generazioni presenti (spesso quelle responsabili di quegli stessi danni) ed in misura estremamente maggiore, invece, sulle generazioni future (che non sono, al contrario, per nulla responsabili delle azioni che quei danni hanno provocato). Ne deriva la necessità di una 'responsabilità intergenerazionale climatica', che limiti o escluda il concretizzarsi proprio di quei danni a cui si è appena fatto riferimento. Responsabilità intergenerazionale climatica che, in concreto, si evince essere il fine, più o meno esplicito, di molti dei Documenti internazionali sul contrasto al cambiamento climatico, compresi quelli a cui si è fatto riferimento in queste pagine[31].

A questo punto, però, nonostante si sia detto prima che a partire dal ricordato *Report* dell'OHCHR del 2009 in avanti si è assistito a conferme giurisprudenziali continue sulla possibile esistenza di un diritto fondamentale della persona umana a vivere la sua esistenza in un contesto di equilibrio del clima e a non vedersi, quindi, come il destinatario delle ricordate conseguenze negative che dal cambiamento climatico derivano, non si può dire, però, che non residuino dubbi sul definitivo e univoco riconoscimento globale di un pienamente definito diritto al clima.

Tali dubbi residuano intanto perché, sostenendo l'esistenza di un diritto "al clima", ci si pone in una prospettiva pienamente antropocentrica, che vede, cioè, l'uomo al centro con il 'suo' diritto ad avere un clima non alterato e a non ricevere i danni che dal cambiamento climatico derivano. Prospettiva questa che, com'è noto, non è accettata globalmente. Almeno non lo è se si lascia il contesto giuridico occidentale e del Nordamerica e ci si sposta, per esempio, nell'America latina, dove la visione antropocentrica non è dominante ed anzi spesso è superata da una visione

raccoglie gli scritti di un ciclo di incontri tenuti da V. Calzolaio, R. Cammarata, A. Ciervo, U. Pomarici, M. Tira, inerenti al rapporto tra diritti fondamentali e beni comuni, che si sono svolti presso l'Università di Brescia.

Sempre sui beni comuni, più ampiamente, si rinvia a U. Pomarici, "Beni comuni", in Id. (a cura di), *Atlante di Filosofia del diritto*, vol. I, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 1 e ss.

[31] Sulla responsabilità intergenerazionale, non necessariamente riferita al cambiamento climatico, ma che guarda alla dignità umana, ai beni comuni ed al rapporto uomo-tecnica, accanto agli autori già citati in questo scritto, si vedano anche le attente riflessioni che si leggono in U. Pomarici, *Dignità a venire. La filosofia del diritto alla prova del futuro*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019.

cosmocentrica[32], che nel nostro caso non accetta la centralità dell'uomo, con il suo diritto al clima, ma vede la natura stessa essere portatrice di un diritto alla conservazione dell'equilibrio climatico esistente. Un diritto quindi non "al clima", ma "del clima" a restare in equilibrio e a non essere modificato dalle azioni antropiche climalteranti. Sono note le disposizioni di alcune costituzioni del Sudamerica come, ad esempio, quelle dell'Equador e della Bolivia, nelle quali la natura è considerata alla stregua di un soggetto di diritto, e nelle quali è sostenuta la necessità di un'armonia nel rapporto tra uomo e natura, sostenuta culturalmente dalla concezione della "cosmovisione andina"[33]. Ciò deriva soprattutto dalla cultura di quei Paesi che è caratterizzata da un sincretismo esistente tra l'elemento religioso ed il disposto giuridico. Cultura, ancora, che considera la stessa natura come un elemento divino degno di assoluto rispetto. Ciò anche in considerazione dell'indissolubile legame che vi è tra le popolazioni indigene, poco industrializzate, e la natura che le accoglie e ne sostiene la vita. La natura, cioè, come madre che accoglie l'uomo e gli altri esseri nel suo grembo e che gli fornisce ciò che serve per sostenerne l'esistenza. Natura personificata nella divinità *Pacha Mama* (appunto Madre Terra). E questa concezione culturale sostiene quella che Carducci ricorda essere identificata in quel contesto come una "sovranità costituente *della* natura", in contrasto con la sovranità degli Stati *sulla* natura, intesa, anche, come diritto degli Stati all'accesso ed allo sfruttamento delle risorse naturali[34].

Inoltre, i dubbi prima ricordati sul definitivo riconoscimento di un diritto al clima residuano perché, anche quando ci si vuole riferire a Paesi la cui cultura si identifica con una visione antropocentrica relativa al rapporto uomo-natura, si deve prendere atto del fatto che, ad esempio, restando nel continente americano, ma tornando nel Nordamerica, negli USA, recentemente il nuovo Presidente Trump ha espresso la volontà di non proseguire con il *Green deal*, disconoscendo la stessa esistenza di una matrice antropogenica per il cambiamento climatico e giungendo ad emanare, di recente, un ordine esecutivo con il quale blocca le politiche statali per il contrasto al cambiamento climatico quando queste limitano l'uso dei combustibili fossili per produrre energia[35].

Ma, più semplicemente, per restare all'accennata discussione dottrinale esistente sul considerare se il diritto in questione sia un mero diritto all'adempimento dell'*obbligazione climatica* o sia un effettivo diritto umano

[32] Per un primo inquadramento concettuale su antropocentrismo e cosmocentrismo, si veda F. Todescan, *Dal cosmocentrismo classico all'antropocentrismo moderno: appunti di antropologia filosofica*, Edizioni del Rezzara, Vicenza, 1985.

[33] Per la c.d. "cosmovisione andina" il riferimento, *ex plurimis*, va alle esaustive pagine presenti in S. Baldin, "I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia", in *Visioni Latinoamericane,* (2014), n. 10, pp. 25-39, spec. i §: 2. *La cosmovisione andina: una narrazione controegemonica* e 3. *La cosmovisione andina nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*.

[34] Cfr. M. Carducci, "Natura (diritti della)", in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, *Aggiornamento*, UTET, Torino, 2017, p. 517.

[35] Si veda l'ordine esecutivo *Protecting american energy from state overreach*, The White House, 8 aprile 2025.

fondamentale, il problema del pieno riconoscimento di un nuovo diritto al clima sembra riportare, più a monte, proprio all'opportunità di riconoscere ogni diritto umano come fondamentale, oppure a limitarne il novero, al fine di impedire che si giunga a quell'ipertrofia dei diritti fondamentali a cui si è dato accenno prima.

6. Considerazioni conclusive

Avviandosi alle conclusioni e premettendo che il fine di queste pagine non permette di dare il dovuto spazio alla vastissima tematica dell'ipertrofia dei diritti fondamentali, sembra opportuno ricordare che, da una parte, la sentenza della Corte EDU appare, comunque, come un ulteriore passo in avanti verso il riconoscimento del diritto al clima e questo, in linea con quanto si è fin qui sostenuto, anche sottolineando che, riconoscendo la violazione dei diritti delle anziane signore svizzere ricorrenti, la Corte EDU ha negato la possibilità di una qualsivoglia "graduazione" della dignità umana (non riconoscendola minore per le ricorrenti, sol perché esse erano tutte donne anziane) ed ha altresì invitato implicitamente gli Stati a compiere le loro scelte in materia di cambiamento climatico anche alla luce del principio di responsabilità intergenerazionale. Questo, tra l'altro, in accordo con il contenuto del novellato art. 9 della Costituzione italiana che, com'è noto, guarda anche agli "interessi delle future generazioni", che – qui si aggiunge – hanno la stessa dignità di quelle che le hanno precedute. E la negazione di una qualsivoglia "graduazione" della dignità umana, che valga sia per i presenti, sia per i futuri abitanti del Pianeta, potrebbe dover passare anche proprio dal riconoscimento di un nuovo diritto al clima.

Da un'altra parte, però, resta il problema legato al fatto che, anche quando si vuole accettare il ruolo delle corti nella statuizione di nuovi diritti, compreso quello al clima, si deve agire con cautela, proprio per evitare che il novero dei nuovi diritti divenga senza fine. In tal senso, ad esempio, si presenta quasi come un monito quello che ha affermato di recente il Presidente della Corte costituzionale italiana Amoroso, nella sua relazione annuale del 2025, e cioè che i soli limiti che ha il potere legislativo si indentificano in quelli di *ragionevolezza* e di *proporzionalità*, ma che: "Il riconoscimento di nuovi diritti spetta al Parlamento e anche la loro estensione appartiene alla dinamica della politica"[36].

[36] G. Amoroso, Presidente della Corte costituzionale, *Relazione sull'attività della Corte costituzionale relativa all'anno 2024*, pronunciata nella Riunione straordinaria della Corte costituzionale dell'11 aprile 2025, p. 7.